

Voucher per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea a. s. 2022/2023

Approvazione dell'avviso contenente i criteri e le modalità per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di II grado Delibera n. 2165 del 10/12/2021

Approvazione dell'"Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti durante l'anno scolastico 2022/2023" nell'ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2165 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dell'"Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti durante l'anno scolastico 2022/2023" nell'ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Il giorno 10 Dicembre 2021 ad ore 07:42 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE STEFANIA SEGNANA

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2021-S116-00223

Pag 1 di 8

Num. prog. 1 di 20

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti:

la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;

l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;

il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e vista la modifica approvata dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 C(2018) 5292 e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018 nonché la modifica approvata con decisione C(2021) 184 dell'11 gennaio 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021;

in particolare l'Asse 3 "Istruzione e formazione" del PO FSE che prevede fra le sue priorità il miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2), con particolare attenzione a quelle linguistiche;

la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale", in particolare gli art. 18 - 20;

il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, denominato "Regolamento FSE e FESR";

la "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 e s.m.;

la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462";

RIFERIMENTO : 2021-S116-00223

Pag 2 di 8

Num. prog. 2 di 20

la deliberazione della Giunta provinciale di data 16 dicembre 2016 n. 2302, avente ad oggetto "Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154" e s.m.;

la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 avente ad oggetto "Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e s.m.";

la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto per la definizione del Piano straordinario per l'apprendimento delle lingue comunitarie - Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;

la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 avente ad oggetto "Approvazione del primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue" e s.m.;

la deliberazione della Giunta provinciale n. 2058 di data 13 dicembre 2019 avente ad oggetto "Prosecuzione degli interventi diretti alla creazione di un Trentino plurilingue nell'ambito del PO FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione" e unificazione Azioni docenti e adulti"";

il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione come da ultimo modificato con Regolamento

Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e in particolare l'allegato VI che definisce le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione all'Italia.

Considerato che:

fra le azioni previste al fine dell'attuazione del primo piano stralcio Trentino Trilingue a cofinanziamento del PO FSE è contemplata l'attivazione di strumenti a sostegno della frequenza di anni scolastici all'estero, per l'intero anno o per un periodo parziale;

l'art. 14, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 prevede la possibilità per la Commissione europea di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla stessa Commissione.

Valutato pertanto opportuno, per il dimensionamento del valore dei voucher, prendere a riferimento le tabelle riguardanti le Indennità per tirocini in mobilità transnazionale e le Indennità per il trasferimento in un altro Stato membro contenute nell'Allegato VI, punti 3.5 e 3.7 del Regolamento sopracitato in considerazione dell'analogia rispetto alla tipologia di costi cui tali tabelle fanno riferimento.

Preso atto che per il calcolo dell'importo del voucher si è convenzionalmente considerato il percorso scolastico annuale come percorso avente durata pari a 240 giorni e quello parziale come percorso avente durata pari a 110 giorni e che l'importo determinato in base a tale durata convenzionale costituisce l'importo massimo anche in caso di percorsi di durata superiore a quella convenzionalmente stabilita.

RIFERIMENTO : 2021-S116-00223

Pag 3 di 8

Num. prog. 3 di 20

Ritenuto opportuno graduare l'ammontare effettivo del voucher in base all'indicatore ICEF dello studente prevedendo una riduzione dell'importo del voucher all'aumentare dell'indicatore ICEF fino ad un importo minimo pari al 20% dello stesso.

Considerato che, in base al Sistema di gestione e controllo del PO FSE, l'attuazione del PO è svolta sia dall'Autorità di gestione che da altre strutture provinciali individuate quali "Strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del PO" e che la deliberazione della Giunta provinciale di data 16 dicembre 2016 n. 2302 e s.m. specifica che le azioni aventi ad oggetto il miglioramento delle competenze chiave degli allievi di cui all'Asse 3 - obiettivo specifico 10.2 sono attuate dal Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema.

Precisato che le strutture coinvolte nell'attuazione del Programma operativo devono garantire la corretta attuazione del Programma operativo nel rispetto degli indirizzi e della normativa europea, nazionale e provinciale di riferimento e di quanto definito nel Sistema di gestione e controllo del PO FSE.

Considerato che a seguito del verificarsi, nei primi mesi del 2020, dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha avuto profondo impatto sul sistema sanitario ed economico mondiale, riverberandosi con pesanti effetti anche sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, l'Unione Europea ha adottato un'imponente serie di misure in funzione anticrisi, tra cui l'introduzione di modifiche alla disciplina applicabile ai Fondi strutturali ed in particolare al Regolamento (UE) n.

1303/2013, modificato con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 e con il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020.

Considerato che per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Provincia, in data 2 luglio 2020, ha sottoscritto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale un Accordo - ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 - che prevede interventi per ridurre l'impatto della crisi sul sistema sanitario e sul sistema socioeconomico trentino per un valore complessivo di 51 milioni di euro da finanziare tramite i Programmi Operativi provinciali FESR (26,5 milioni) e FSE (24,5 milioni), anche tramite il trasferimento di risorse dal PO FESR al PO FSE.

Preso atto che tale Accordo prevede inoltre che, allo scopo di consentire alla Provincia di riorientare le risorse dei PO al finanziamento delle iniziative di contrasto all'emergenza, viene assicurata un'assegnazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per un ammontare complessivo di 51 milioni di

euro, come previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 37/2020 del 28 luglio 2020.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2197 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza COVID-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle Linee strategiche del PO FSE 2014-2020 approvate con deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2014, n. 1157 e s.m.".

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 184 dell'11 gennaio 2021 recante "Modifica della decisione di esecuzione C(2014) 9884 che approva determinati elementi del Programma operativo "Provincia Autonoma di Trento - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Provincia Autonoma di Trento in Italia CCI 2014IT05SFOP018".

RIFERIMENTO : 2021-S116-00223

Pag 4 di 8

Num. prog. 4 di 20

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva della modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza COVID-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle "Linee strategiche del PO FSE 2014-2020" approvate con deliberazione n. 1157 del 14 luglio 2014 e ss.mm.".

Preso atto che, nell'ambito di tale riprogrammazione, la Provincia autonoma di Trento si è avvalsa dell'utilizzo dell'opportunità del rimborso al 100% con risorse europee per le spese rendicontate sul Programma Operativo FSE 2014-2020 nell'anno contabile che va dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2/2021 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione.

Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione".

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 13/2021 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento", che in sede di prima approvazione del suddetto Piano assegna tra l'altro 51 milioni di euro nell'ambito della pertinente sezione speciale 2.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1817 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto "Istituzione e compiti del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile n. 2/2021 e n. 13/2021 del 29 aprile 2021" a cui spetta, entro il 31 dicembre 2021, integrare il Piano Sviluppo e Coesione, nonché svolgere le funzioni ed i compiti indicati all'art. 4 della deliberazione CIPESS n. 2/2021 di data 29 aprile 2021

e delle sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1883 del 5 novembre 2021 avente ad oggetto "Ricognizione delle risorse finanziarie dei Programmi operativi Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, a seguito dell'Accordo sottoscritto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale finalizzato a ridurre l'impatto negativo dell'emergenza COVID-19 in Trentino, nonché della certificazione con rimborso al 100% da parte della Commissione europea delle spese rendicontate sui Programmi nell'anno contabile 2020-2021", con la quale è stata operata una ricognizione delle risorse finanziarie dei due Programmi ai fini del bilancio provinciale, con l'indicazione, a livello di capitolo, delle risorse già certificate e con la previsione delle spese da imputare alle successive annualità a valere sia sui due Programmi operativi che sul Piano Sviluppo e Coesione finanziato tramite le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Acquisito il parere obbligatorio dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento d'esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con d.P.P 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg (prot. n. 874189 di data 2 dicembre 2021) .

Dato atto che ai fini della valutazione della condizione economica familiare è utilizzato l'indicatore ICEF

2021, risultante dalla Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.sc. 2019/20, ai sensi della deliberazione della Giunta RIFERIMENTO : 2021-S116-00223

Pag 5 di 8

Num. prog. 5 di 20

provinciale 29 luglio 2019, n. 1118.

Visti:

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2, per cui a fronte di una spesa complessiva pari ad euro 400.000,00 sono prenotate rispettivamente la somma di euro 280.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2022 e la somma di euro 120.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2023, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

l'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, secondo quanto espresso in premessa, l'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente "l'Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti durante l'anno scolastico 2022/2023" nell'ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;
2. di dare atto che l'Avviso di cui al punto 1 è attuato dal Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema in qualità di Struttura provinciale coinvolta nell'attuazione del PO secondo quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PO FSE e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 16 dicembre 2016 e s.m.;
3. di dare atto che il codice CUP del presente Avviso è C63D21003150001;
4. di pubblicare l'Avviso di cui al punto 1. sul sito <https://fse.provincia.tn.it> e sul sito www.vivoscuola.it;
5. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema l'approvazione della modulistica per l'attuazione del dispositivo;
6. di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema l'individuazione degli assegnatari del voucher in relazione alle domande presentate e alle verifiche effettuate;
7. di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 400.000,00 imputando la stessa in base all'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e allegato 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nel seguente modo:

- Euro 280.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2022;

RIFERIMENTO : 2021-S116-00223

Pag 6 di 8

Num. prog. 6 di 20

- Euro 120.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2023, dando atto che l'intervento di cui al presente provvedimento rientra tra gli obiettivi previsti dal primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue" approvato con deliberazione n. 2055 del 29 novembre 2014 e s.m.(p.f 2008851);

8. di confermare quanto stabilito nella deliberazione n. 1883 del 5 novembre 2021 per quanto riguarda la ricognizione delle spese di cui all'allegato 1 "Ricognizione finanziaria del PO FSE

2014-2020" a livello complessivo, con la possibilità di compensare le spese fra i vari capitoli;

9. di demandare al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema l'adozione di eventuali provvedimenti aventi per oggetto l'eventuale proroga dei termini qualora se ne ravvisi la necessità;

10. di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al

registro nazionale aiuti di stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012;

11. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2021-S116-00223

Pag 7 di 8 BC

Num. prog. 7 di 20

Adunanza chiusa ad ore 08:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Avviso Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE

Luca Comper RIFERIMENTO : 2021-S116-00223

Pag 8 di 8

Num. prog. 8 di 20

Allegato AVVISO

PER LA CONCESSIONE DI UN VOUCHER INDIVIDUALE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA SVOLTI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2022/23

Premessa Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento - approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C (2014) 9884 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018 nonché con Decisione C (2021) 184 dell'11 gennaio 2021. Detto programma è cofinanziato dall'Unione Europea - Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).

Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" e in particolare all'interno della priorità di investimento 10i, obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi", azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line".

1. Oggetto e finalità

Con il presente Avviso si intende finanziare la seguente operazione:

Voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'unione europea svolti durante l'anno scolastico 2022/23 -

Codice 3_1022_01a.

L'intervento di cui al presente Avviso ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici in paesi dell'Unione europea svolti durante l'anno scolastico 2022/2023 in corrispondenza del terzo anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali trentini o del quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado. Con lo stesso si intende promuovere un'esperienza altamente significativa finalizzata anche all'acquisizione di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture, allo sviluppo dell'identità europea ed alla crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle attività del presente Avviso è pari ad euro 400.000,00 (di cui euro 200.000,00 costituiscono il cofinanziamento del FSE - pari al 50% del totale) per la concessione di un numero indicativo di 60 voucher.

I voucher saranno comunque assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il finanziamento potrà essere aumentato nel caso si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie nel corso del 2022.

Ai fini dell'erogazione effettiva del voucher assegnato, lo studente è tenuto alla regolare frequenza all'estero del percorso scolastico ed al conseguimento di una valutazione complessiva finale 1

Num. prog. 9 di 20

positiva di merito, rilasciata da un istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di

capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali i voucher sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

2. Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero Il percorso d'istruzione deve essere svolto all'estero presso un'istituzione scolastica che abbia sede in uno dei paesi dell'Unione europea indicati nella tabella di cui al paragrafo 3.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

In caso di percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2022/2023, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

In caso di percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2022/2023, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

Il requisito della durata minima di frequenza deve essere rispettato fin dal momento della presentazione della domanda di liquidazione della prima rata con riferimento al periodo programmato per il percorso di studi e nel rispetto del calendario scolastico dell'istituto estero.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di voucher è presentata a titolo personale dallo studente maggiorenne o dal genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno dello studente minore che rimangono gli unici interlocutori dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero si deve far riferimento alle "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione" ed alle "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiornistudio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico", approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 di data 16 febbraio 2018.

3. Determinazione dell'importo del voucher 1

I voucher sono uno strumento di sostegno alla copertura dei costi di soggiorno durante la frequenza all'estero del terzo anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali o quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado e sono riferiti a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. Gli importi massimi e minimi dei voucher concessi dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella che prende a riferimento le tabelle standard di costi unitari di cui all'allegato VI del Regolamento Delegato (UE)

2015/2195 della Commissione del 9 luglio 2015 modificato con Regolamento Delegato (UE)

2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 come da ultimo modificato con Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020, arrotondati matematicamente all'euro per difetto.

Gli importi di riduzione giornaliera indicati nella seguente tabella sono stati invece arrotondati per eccesso all'euro superiore.

1 Il Regno Unito, per i fini del presente Avviso, va considerato paese UE, sulla base dell'art. 138 dell'Accordo di Recesso entrato in vigore il 1° febbraio 2020

2

Num. prog. 10 di 20

PERCORSO ANNUALE PERCORSO PARZIALE

AUSTRIA E 7.707,00 E 1.541,00 E 4.580,00 E 916,00 E 23,00

BELGIO E 7.030,00 E 1.406,00 E 4.242,00 E 848,00 E 22,00

BULGARIA E 4.805,00 E 961,00 E 2.748,00 E 549,00 E 14,00

CIPRO E 6.406,00 E 1.281,00 E 3.716,00 E 743,00 E 19,00

CROAZIA E 5.356,00 E 1.071,00 E 3.004,00 E 600,00 E 16,00

DANIMARCA E 9.585,00 E 1.917,00 E 5.554,00 E 1.110,00 E 29,00

ESTONIA E 6.920,00 E 1.384,00 E 4.128,00 E 825,00 E 22,00
 FINLANDIA E 8.517,00 E 1.703,00 E 4.957,00 E 991,00 E 26,00
 FRANCIA E 8.340,00 E 1.668,00 E 4.847,00 E 969,00 E 26,00
 GERMANIA E 7.068,00 E 1.413,00 E 4.115,00 E 823,00 E 22,00
 GRECIA E 6.891,00 E 1.378,00 E 3.920,00 E 784,00 E 21,00
 IRLANDA E 8.376,00 E 1.675,00 E 4.857,00 E 971,00 E 26,00
 LETTONIA E 5.718,00 E 1.143,00 E 3.259,00 E 651,00 E 18,00
 LITUANIA E 5.481,00 E 1.096,00 E 3.138,00 E 627,00 E 17,00
 LUSSEMBURGO E 7.188,00 E 1.437,00 E 4.195,00 E 839,00 E 22,00
 MALTA E 6.303,00 E 1.260,00 E 3.654,00 E 730,00 E 19,00
 PAESI BASSI E 7.738,00 E 1.547,00 E 4.480,00 E 896,00 E 24,00
 POLONIA E 5.811,00 E 1.162,00 E 3.293,00 E 658,00 E 18,00
 PORTOGALLO E 6.515,00 E 1.303,00 E 3.765,00 E 753,00 E 20,00
 REGNO UNITO E 9.160,00 E 1.832,00 E 5.290,00 E 1.058,00 E 29,00
 REP. Ceca E 6.406,00 E 1.281,00 E 3.662,00 E 732,00 E 20,00
 ROMANIA E 5.081,00 E 1.016,00 E 2.896,00 E 579,00 E 16,00
 SLOVACCHIA E 6.124,00 E 1.224,00 E 3.518,00 E 703,00 E 19,00
 SLOVENIA E 6.471,00 E 1.294,00 E 3.740,00 E 748,00 E 20,00
 SPAGNA E 7.261,00 E 1.452,00 E 4.192,00 E 838,00 E 23,00
 SVEZIA E 8.379,00 E 1.675,00 E 4.884,00 E 976,00 E 26,00
 UNGHERIA E 5.894,00 E 1.178,00 E 3.339,00 E 667,00 E 19,00

Importo eventuale riduzione giornaliera (euro)

Importo massimo (euro)

Importo minimo (euro)

Importo massimo (euro)

Importo minimo (euro)

Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascun Paese di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare ICEF 2021 di cui alla "Domanda Unica", ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118 in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF 2021 pari o inferiore a 0,25, il voucher è determinato in misura pari agli importi massimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2021, superiore a 0,25 e fino a 0,56 il voucher è determinato applicando la seguente formula: $[(\text{IMPORTO Massimo Voucher}/\text{ICEF del richiedente}) \times 0,25]$;
- in presenza di un indicatore ICEF 2021 superiore a 0,56 e inferiore a 0,60 il voucher è determinato in misura pari agli importi minimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2021 pari o superiore a 0,60 lo studente non è idoneo per la concessione del voucher.

4. Requisiti di partecipazione Ai fini dell'ammissione alla graduatoria per la concessione del voucher individuale lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2021/2022 la classe seconda dei licei quadriennali trentini o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di 3

Num. prog. 11 di 20

secondo grado in istituti scolastici italiani OPPURE essere domiciliato in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2021/2022 la classe seconda dei licei quadriennali trentini o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici trentini;

- avere un'età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;

- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF 2021, risultante dalla Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.s. 2021/2022, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118, inferiore a 0,60. Il Servizio competente acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di voucher.

Ai fini del mantenimento del beneficio, l'erogazione del voucher assegnato è comunque vincolata alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 senza carenze formative.

Il beneficio del presente Avviso è incompatibile con:

- 1) l'aver già fruito di un voucher/borsa di studio per la frequenza di periodi scolastici all'estero in paesi UE o extra UE negli anni precedenti, assegnati dall'Amministrazione provinciale;
- 2) la borsa di studio per un periodo all'estero in paesi extra Unione europea finanziata dalla Provincia per l'anno scolastico 2022/2023. Nel caso di presentazione di doppia domanda (UE e extra UE) sarà considerata valida quella presentata per prima in ordine cronologico;
- 3) borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (ad es. Inps, Fondazione Caritro e Intercultura).

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di voucher La domanda di voucher individuale è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenni o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.

La procedura di presentazione della domanda prevede:

- la compilazione e la trasmissione della domanda di voucher esclusivamente mediante procedura online sul sito www.vivoscuola.it oppure sul sito <https://fse.provincia.tn.it/> - opportunità per le persone - interventi nell'ambito del Piano Trentino Trilingue - opportunità per studenti con le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID (info: <https://www.spid.gov.it>). Il sistema renderà disponibile all'utente, all'interno del portale, la notifica dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione che costituirà comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell'art.

25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m., che nella fattispecie decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande;

- l'elaborazione dell'indicatore ICEF 2021 di cui alla "Domanda Unica", nel caso in cui il nucleo familiare non ne sia già in possesso.

L'attestazione ICEF 2021 non deve essere allegata alla domanda di voucher, in quanto l'indicatore sarà verificato d'ufficio dal Servizio competente in seguito all'elaborazione dell'ICEF

2021 da parte dei soggetti (CAAF) abilitati o degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia dietro richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la presentazione della domanda e delle eventuali integrazioni. L'indicatore è necessario ai fini della formazione della graduatoria e della determinazione dell'importo del voucher assegnato.

Il requisito di frequenza (2° anno per gli studenti dei licei quadriennali trentini e 3° anno per gli altri istituti secondari di secondo grado) è verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

La domanda deve essere presentata dalle ore 9.00 di martedì 11 gennaio 2022 fino alle ore 13.00 di venerdì 11 febbraio 2022.

4

Num. prog. 12 di 20

6. Termini del procedimento Il procedimento si concluderà, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m. con il provvedimento di approvazione della graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e dell'elenco delle domande non ammissibili da adottare entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

7. Graduatoria e assegnazione dei voucher Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse.

La domanda è considerata inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4;
- b) mancata compilazione della domanda e/o suo invio tramite la procedura online secondo le modalità e nei termini previsti dall'Avviso.

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti.

In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione

assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema adotterà, quindi, il provvedimento che approva:

- la graduatoria delle domande ammesse, ordinata secondo il valore crescente dell'indicatore ICEF 2021, in caso di parità di ICEF 2021 sarà data precedenza agli studenti residenti in provincia di Trento; nel caso di ulteriore parità sarà data precedenza allo studente con età anagrafica minore;
- l'elenco delle domande non ammissibili;
- l'assegnazione dei voucher agli studenti in graduatoria e i relativi importi, con impegno delle risorse.

Gli studenti non assegnatari di voucher per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce, decadenze, revoche o in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Ai sensi della Legge provinciale 23/92 e s.m, del Regolamento UE n. 679/2016 e delle Linee Guida del Garante della Privacy la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammissibili non saranno resi pubblici.

L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di voucher, dell'ammissione al beneficio fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa, mentre la non ammissione al beneficio sarà comunicata come previsto al paragrafo 17.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 e s.m. sarà approvato e pubblicato sul sito <https://fse.provincia.tn.it>- opportunità per le persone - Interventi nell'ambito del Piano Trentino Trilingue - opportunità per studenti e sul sito www.vivoscuola.it l'elenco dei beneficiari effettivi, ossia degli studenti a cui è stato erogato il voucher.

8. Presentazione della domanda di liquidazione del voucher Lo studente risultato assegnatario di voucher è tenuto a presentare la seguente documentazione:

5

Num. prog. 13 di 20

1. modulo di "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" di seguito denominata "domanda di liquidazione della prima rata", nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d'istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già

noto), richiede la liquidazione della prima rata del voucher e dichiara di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità.

Rispetto alla domanda di voucher presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:

- modifica dello Stato estero, tenuto conto che l'importo del voucher assegnato in graduatoria costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; l'importo del voucher sarà, invece, rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- riduzione della durata del percorso da annuale a parziale: l'importo del voucher sarà rideterminato in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- spostamento del percorso d'istruzione parziale durante l'anno scolastico 2022/2023:

lo spostamento (dal primo al secondo semestre o viceversa) è ammesso, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti. La liquidazione della prima rata del voucher sarà

effettuata, in questo caso, nel periodo compreso fra dicembre 2022 e gennaio 2023 previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria, mentre la liquidazione della seconda rata avverrà secondo quanto indicato nel paragrafo 11, lett. b);

2. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2023 si veda quanto specificato al paragrafo 11).

Ai fini del mantenimento del beneficio, l'erogazione del voucher assegnato è comunque vincolata ad una valutazione degli apprendimenti in occasione dello scrutinio di fine anno scolastico 2021/22

senza carenze.

Il suddetto requisito di merito sarà verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

La domanda di liquidazione della prima rata con il relativo allegato deve essere presentata a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 13.00 di venerdì 29 luglio 2022 con le modalità riportate nel paragrafo 5.

Non saranno prese in considerazione domande che saranno presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Nel caso di impossibilità di indicare nella domanda di liquidazione della prima rata, il nominativo e la sede della scuola estera nonché la data di inizio del percorso di istruzione all'estero, queste informazioni dovranno essere comunicate, unitamente a copia del documento di identità del richiedente il voucher, all'indirizzo e-mail serv.formazione@pec.provincia.tn.it, con le seguenti tempistiche:

- per gli studenti che frequentano il percorso annuale o il primo periodo parziale dell'anno scolastico 2022/2023 (con inizio nel 2022) la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso all'estero e in ogni caso entro il termine del 30 settembre 2022;
- per gli studenti che frequentano il percorso all'estero nel 2023 la suddetta comunicazione dovrà pervenire prima dell'avvio del percorso scolastico all'estero e in ogni caso entro il 28 febbraio 2023.

L'erogazione della prima rata del voucher è subordinata all'avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della 6

Num. prog. 14 di 20

documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, il beneficiario decade dalla graduatoria.

9. Casi di decadenza e scorrimento della graduatoria È stabilita la decadenza dal beneficio nei seguenti casi:

- mancata presentazione della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati entro i termini previsti;
- presentazione di domanda di liquidazione della prima rata contenente modifiche non ammesse ai sensi del presente Avviso;
- comunicazione scritta di rinuncia al voucher;
- conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 con carenze formative;
- mancata promozione dello studente all'anno scolastico 2022/2023;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4;
- comunicazione di modifiche dello Stato e/o della durata del periodo all'estero dopo la scadenza per la presentazione della domanda di liquidazione prima rata.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, che modifica la graduatoria delle domande ammesse e la relativa assegnazione dei voucher.

Nel caso di risorse resesi disponibili (per effetto di rinunce, decadenze, revoche o rifinanziamento del presente avviso) si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando il voucher agli studenti posti in posizione di riserva previa acquisizione dagli stessi della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati, da presentare entro i termini di cui al paragrafo 8 o, qualora sia scaduto tale termine, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'Amministrazione, relativa allo scorrimento della graduatoria, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

10. Incontro informativo prima della partenza E' previsto un incontro informativo finalizzato a fornire agli studenti beneficiari di voucher informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare all'interno dell'esperienza formativa, ecc.) e le modalità di compilazione della scheda di valutazione-report finale di seguito "Final Report". La convocazione per l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica

indicato nella domanda di voucher.

11. Modalità di erogazione del voucher Il voucher è liquidato in due rate come segue:

a) una prima rata di importo pari al 70% del voucher assegnato.

Tale prima rata sarà liquidata, fatto salvo quanto previsto nel caso di spostamenti dei periodi come indicato al paragrafo 8:

- entro 60 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di liquidazione della prima rata completa di tutti i dati richiesti, fra cui il nominativo della scuola estera e la data di inizio del percorso all'estero, e senza modifiche dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero. In caso di domanda incompleta, il termine dei 60 giorni decorre dalla data di presentazione delle integrazioni qualora presentate dopo il 29 luglio 2022;

oppure 7

Num. prog. 15 di 20

- entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento di presa d'atto delle variazioni dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero richieste con la domanda di liquidazione della prima rata. Per gli studenti posti in riserva e ammessi al beneficio successivamente, i 60 giorni per la liquidazione della prima rata decorrono dal provvedimento di scorrimento della graduatoria.

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2023, la prima rata è liquidata nel 2023 entro il 31 marzo 2023, previo inoltro del "Modello detrazioni d'imposta" per l'anno di competenza.

b) Una seconda rata a saldo dopo la conclusione del percorso all'estero.

Ai fini dell'erogazione della rata a saldo, deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero, con le modalità riportate nel paragrafo 5, la seguente documentazione:

1. il modulo di "Domanda di liquidazione del saldo";

2. allegati alla suddetta domanda:

a. Final Report della scuola estera, redatto secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all'estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso d'istruzione svolto. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione del Final Report, che dovrà essere firmato dal responsabile o da un referente dell'istituto estero al termine del percorso, in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso, così come indicato al paragrafo 13;

b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, si procederà alla revoca del voucher.

Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente beneficiario intenda prolungare la durata del percorso d'istruzione all'estero indicata nella domanda di liquidazione della prima rata, posto che non si dà luogo ad alcuna integrazione del voucher, lo stesso è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Avviso. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero prolungato.

L'esperienza sarà considerata ammissibile ancorché sia intercorso uno o più cambi della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, in fase di rendicontazione, l'assegnatario è tenuto a produrre i Final report rilasciati da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nei Final report. In ogni caso, ove lo studente presenti un solo Final report il voucher sarà erogato in presenza della valutazione positiva e del rispetto dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2.

Nell'ipotesi di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa, l'importo del voucher sarà rideterminato considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva o potrà essere revocato in misura totale in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 12.

N.B. La documentazione richiesta nel presente paragrafo è specifica per l'erogazione del voucher assegnato nell'ambito del Programma operativo FSE 2014/2020 e, pertanto, si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente alla classe successiva nell'anno scolastico 2023/2024.

8

Num. prog. 16 di 20

12. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero (rientro anticipato dall'estero)

Lo studente assegnatario del voucher è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda di liquidazione della prima rata.

Nei casi di mancato completamento del percorso di studi all'estero per rientro anticipato l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- percorso annuale:

a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola

... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...